

CAMPIONATO, COPPA UISP 2021 - 2022

UISP S.d.A. CALCIO MARCHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 22 aprile 2022

*- composte da 8 pagine -
(Art. 61 del R.T.N.)*

**INTEGRAZIONI E DEROGHE ALLA NORMATIVA GENERALE
VALIDE PER L'ATTIVITA' REGIONALE 2021/2022**

**Per quanto non contemplato negli articoli seguenti si rimanda
alla Regolamento Tecnico Nazionale**

REGOLAMENTO ATTIVITA' AGGIORNATO

ART. 17 RTN – CLASSIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Nella categoria calcio a 11 uomini la Struttura Calcio Regionale organizza:

il Campionato Fase 2 Marche;

la Coppa Nazionale Fase 2 Marche.

Entrambi sono considerati attività ufficiale della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE APS - Settore Calcio.

Sono considerati attività agonistica.

Sono riservati alla categoria maschile da 16 anni in poi.

CALCIO A 11 - ATTIVITA' UFFICIALE 2021/2022

– **CAMPIONATO FASE 2 MARCHE:** alla stagione 2021/2022 parteciperanno le Associazioni classificate ai primi 4 posti dei rispettivi Campionati territoriali; alle Associazioni che non intenderanno partecipare subentreranno altre ASD aventi titolo sentiti i Comitati Territoriali.

A conclusione della fase a gironi le prime due squadre classificate accedono alle semifinali per assegnare il titolo di Campione Regionale UISP S.d.A. Calcio Marche – Fase 2.

La formula del 1° turno prevede lo svolgimento di gare di sola andata, le due squadre meglio classificate nei rispettivi Campionati territoriali disputeranno due gare in casa ed una in trasferta, le altre disputeranno una gara in casa e due gare in trasferta.

La formula del 2° turno prevede lo svolgimento di semifinale e finale da disputarsi in campo neutro, la sede verrà comunicata successivamente.

– **COPPA NAZIONALE FASE 2 MARCHE:** le squadre classificate al 3° e 4° posto dei gironi accedono alle semifinali per assegnare la Coppa Regionale UISP S.d.A. Calcio Marche – Fase 2 dove si applicano le stesse regole valide per il campionato.

**In tutte le gare, sia nella fase a gironi che nella fase finale,
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari
verranno battuti direttamente i calci di rigore.**

**Le Associazioni interessate a partecipare alla fase 2 dovranno inviare
richiesta (tramite il modulo allegato) di partecipazione al Coordinatore del
Settore di Attività Calcio Regionale entro il 6 maggio 2022**

DATE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Gironi	1^ giornata	28 maggio 2022
	2^ giornata	04 giugno 2022
	3^ giornata	11 giugno 2022
Semifinali		18 giugno 2022
Finale		25 giugno 2022

LE DATE INDICATE POTRANNO SUBIRE MODIFICHE

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID. In tutte le gare previste nell'Attività Regionale UISP SdA Calcio 2021-2022 si applicano le disposizioni dell'Autorità pubblica ed il "Protocollo Applicativo Anticovid UISP" pubblicato sul sito dell'UISP all'indirizzo:

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf

ART. 19 RTN – ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALL'ATTIVITA' DELLA UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio (integrazione)

Le Associazioni devono tesserare obbligatoriamente, con la tessera di tipo "D", oltre al Presidente, almeno altri due dirigenti, con delega di rappresentare l'Associazione in caso di impedimento dello stesso.

ART. 30 RTN – TESSERAMENTO DEGLI ATLETI (precisazioni)

Allo scopo di uniformare la partecipazione all'attività regionale di atleti FIGC si ribadisce che non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della UISP MARCHE CALCIO gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 5 maschile serie A e B nella stagione sportiva 2021/2022, pena le sanzioni previste dagli articoli del RTN.

Si riporta di seguito ed opportunamente adattata alla realtà regionale la circolare del 31 maggio 2021 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021.

**REGOLAMENTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI TESSERATI FIGC ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DEL SETTORE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2021"**

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 5 maschile serie A e B nella stagione sportiva 2021-2022 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2021.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali del Settore di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, Lega Pro, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 3^a, 2^a e 1^a nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

ISDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE DEL 31 GENNAIO 2022.

7. Gli atleti di 3^a, 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2022 **NON POSSONO IN NESSUN CASO** partecipare successivamente all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 3^a, 2^a e 1^a possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli Atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 del Settore di Attività Calcio Uisp.

I Settori di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale del S.d.A. Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dal Settore di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2021

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	no * (2)	si	si	/
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria	no * (2)	si	si	/

Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	no	no	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	si	si	/

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2021-2022 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale del Settore di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

NOTA BENE: in deroga a quanto su esposto, limitatamente alla fase – 2 (Regionale), anche gli atleti che militano in 3a categoria sono soggetti alle stesse restrizioni di quelli di 1a e 2a categoria.

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari dalla Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutta l'attività del Settore di Attività Calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se la squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività del Settore di Attività Calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2020/2021, potranno essere motivo di adeguamento del presente comunicato.

I giocatori che, pur tesserati per le rispettive Associazioni, non partecipano all'attività organizzata dalle rispettive Strutture di Attività Calcio (provinciali e/o territoriali) non possono prendere parte all'attività regionale e nazionale.

Il tesseramento si chiude comunque il **31 marzo 2022** o in data precedente qualora le Strutture di Attività Calcio decidessero di anticipare tale termine.

Per i giocatori tesserati per altri Enti di Promozione Sportiva, è ammessa la partecipazione all'attività ufficiale, purché regolarmente tesserati UISP, indipendentemente dall'eventuale partecipazione **attiva** a gare ufficiali organizzate dal proprio Ente di appartenenza.

Per poter partecipare all'attività, i giocatori debbono essere in possesso di valida certificazione medica attestante l'idoneità alla pratica agonistica del gioco del calcio, rilasciata dai competenti organi di medicina sportiva gestiti o riconosciuti dalle ASUR.

A tale proposito si ricorda che la legislazione vigente rende responsabile, dell'ottemperamento della tutela sanitaria degli atleti, il rappresentante legale (Presidente) dell'Associazione.

Dispone, nei confronti dello stesso, la conservazione agli atti delle relative certificazioni.

La tessera deve essere sempre sottoscritta dall'atleta interessato e vidimata dal Comitato UISP di competenza.

Il tesseramento, ai fini della partecipazione alle gare, s'intende validamente operante dalle **ore zero** del giorno successivo a quello di vidimazione, fatto salvo quanto disposto dal 6° comma del presente articolo.

ART. 49 RTN – FORMAZIONE DELLA CLASSIFICA DEI GIRONI ALL'ITALIANA (integrazione)

La formazione della classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di:

- Tre punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari;
- Due punti per gara vinta ai rigori;
- Un punto per gara persa ai rigori;
- Nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari.

ART. 50 RTN – CLASSIFICA DISCIPLINA (precisazione)

In caso di parità di punti e di partite, la classifica sarà determinata **non considerando**, nell'ordine:

- i punti applicati per le infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: l'incompleta compilazione delle distinte di gara; per l'errata compilazione delle stesse; per firma illeggibile o apposta da tesserato non avente titolo;
- i punti applicati per ulteriori infrazioni agli adempimenti formali e precisamente per: la trascrizione sulle distinte di gara di tesserati non aventi titolo; la mancata trascrizione dei Dirigenti obbligatori; la mancata trascrizione del numero delle tessere Uisp o dei documenti di riconoscimento;
- i punti applicati per le infrazioni a tutti gli altri adempimenti formali.

ART. 67 RTN – ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE (integrazione e deroga)

per estreme necessità (comunque documentate) è possibile chiedere l'anticipo e/o il posticipo delle gare purchè questi siano concordati tra le Associazioni direttamente interessate previa ratifica della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio. In ogni caso tra la gara da recuperare e quelle in calendario devono trascorrere almeno 48 ore.

ART. 70 RTN – RECUPERO DELLE GARE (deroga)

e) In tutte le fasi, qualora una gara non possa essere portata a termine o iniziata per cause di forza maggiore (opportunamente documentata), le due Associazioni interessate dovranno accordarsi per il recupero della stessa; in mancanza di accordo sarà l'UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio a fissare la data a suo insindacabile giudizio.

Il recupero dovrà comunque avere luogo almeno 48 ore prima della gara successiva con le modalità stabilite dalle Norme di Partecipazione, previa ratifica della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio.

ART. 72 RTN – SOCI AMMESSI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI GIOCO (precisazione)

Sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle due squadre interessate, purché regolarmente tesserati con tessera di tipo "D", oltre ai giocatori titolari ed alle riserve previste, tre dirigenti di cui uno assumerà la funzione di accompagnatore ufficiale, uno di addetto agli ufficiali di gara ed uno di allenatore.

La presenza del Dirigente accompagnatore ufficiale è obbligatoria per entrambe le squadre.

La presenza del Dirigente addetto agli ufficiali di gara è obbligatoria per l'Associazione ospitante.

In totale assenza di dirigenti presenti alla gara, sarà il Capitano a svolgere tali funzioni, registrandosi sulle distinte anche come tale.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, comportarsi sportivamente e cooperare con l'arbitro al regolare svolgimento della gara. E' fatto tassativo divieto a queste persone di allontanarsi dalla panchina stessa senza la preventiva autorizzazione del direttore di gara.

Possono entrare sul terreno di gioco per prestare soccorso ad eventuali giocatori infortunati, solo a gioco fermo e su esplicito invito dell'arbitro, in caso contrario, l'arbitro ha facoltà di allontanarle dal campo.

ART. 73 RTN – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso che una squadra si trovi ad avere **meno di sette giocatori** partecipanti al gioco.

E' peraltro consentito agli eventuali giocatori ritardatari di prendere parte al gioco, dopo il consenso dell'arbitro, consegnando allo stesso il proprio documento di riconoscimento, **sempreché il proprio nominativo unitamente al numero di tessera Uisp ed al numero e tipo di documento di riconoscimento sia stato preventivamente trascritto sulle distinte di gara.**

L'inosservanza della norma comporta la punizione sportiva della perdita della gara.

Il completamento degli undici giocatori partecipanti al gioco potrà essere effettuato a discrezione della Associazione con i primi giocatori pervenuti, indipendentemente dal numero di maglia registrato sulle distinte di gara.

Un tesserato sprovvisto di documento di riconoscimento o con documento di riconoscimento non conforme alle vigenti disposizioni, non può in nessun caso prendere parte alla gara.

Precisazioni in calce: Per poter legittimamente partecipare alle gare è necessario esibire l'**originale della tessera UISP**, ottenuta nel rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Generale e dalle presenti Integrazioni e Deroghe, unitamente ad un valido documento di riconoscimento.

I documenti di riconoscimento ufficiali, ritenuti idonei per l'identificazione dei tesserati, sono esclusivamente: **Carta di Identità - Passaporto - Patente di guida automobilistica, purché in corso di validità alla data di rilascio della tessera, Permesso di soggiorno in corso di validità. Tutti questi dovranno essere stati rilasciati in Italia. In difetto i tesserati non possono assolutamente partecipare alle gare. In parziale deroga, i giocatori extracomunitari, possono essere identificati attraverso il Passaporto o la Carta d'identità rilasciati dalle autorità del proprio Paese di provenienza, purché il corso di validità.**

Non sono valide le copie fotostatiche dei documenti sopra riportati, anche se autenticate dalle autorità preposte.

Queste due norme sanciscono **categoricamente** che per la partecipazione alle gare è necessario che l'arbitro possa riconoscere l'identità degli atleti e dei dirigenti attraverso documenti ufficiali di riconoscimento in corso di validità, come sopra specificato e possa accertarne l'avvenuto tesseramento.

In difetto sono applicabili le sanzioni stabilite dal RTN.

L'equipaggiamento di base di un giocatore comprende: maglia o camiciotto, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe.

Un calciatore non deve portare alcun oggetto pericoloso per se stesso e per gli altri giocatori (piercing, orecchini, catenine) sono consentiti solo oggetti a raso pelle.

I parastinchi sono obbligatori e devono essere interamente coperti dai calzettoni; **dovranno essere di materiale adeguato** (caucciù, plastica, poliuretano o sostanza analoga) e devono offrire un grado di protezione sufficiente.

Nelle gare dell'attività ufficiale le prescrizioni della presente norma (equipaggiamento) dovranno essere rispettate alla lettera.

E' autorizzato inoltre l'uso di indumenti di sotto visibili come i pantaloncini aderenti (denominati pantaloncini da ciclista o pantaloncini muscolari).

ART. 74 RTN – LISTA GARA

La lista gara deve indicare la qualifica dei giocatori titolari e riserve attraverso l'apposizione di una T od una R a fianco del nome del giocatore.

Una copia di dette distinte dovrà essere consegnata dall'arbitro al Capitano o al Dirigente accompagnatore ufficiale dell'altra squadra **prima dell'inizio della gara**. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate alle distinte di gara dopo la consegna all'arbitro – purché ammesse – devono essere trascritte, ad iniziativa dell'Associazione che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra Associazione.

ART. 75 RTN – TEMPI D'ATTESA (precisazione)

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle distinte di gara all'arbitro è fissato entro i 15 minuti successivi all'ora fissata da calendario per l'inizio della gara.

Le squadre che non presentassero le distinte di gara e/o che non fossero disponibili per l'identificazione dei giocatori entro il limite stabilito, non motivate da cause di forza maggiore, **saranno considerate rinunciarie a tutti gli effetti.**

Le squadre saranno considerate semplicemente ritardatarie e pertanto passibili di ammenda, qualora presentassero le distinte all'arbitro dopo il quindicesimo minuto precedente l'orario d'inizio ufficiale della gara. In caso di ritardo dell'inizio della partita causa il protrarsi di gare precedenti, o per altre cause non imputabili alle Associazioni, fermi restando i termini di cui sopra per la presentazione delle distinte, il termine di attesa per l'arbitro e per le squadre è fissato in un tempo di gara, salvo accordo tra il direttore di gara e le Associazioni interessate qualora tale ritardo fosse maggiore.

Ferma restando la validità dei termini stabiliti - indipendentemente dalle decisioni dell'arbitro – spetterà comunque agli Organi del Settore di Attività assumere qualsiasi decisione in merito.

ART. 76 RTN – OBBLIGHI DEI SOCI E DELLE ASSOCIAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE GARE

In caso di maglie di identico colore (o simile) la squadra prima nominata dovrà provvedere alla loro sostituzione o utilizzare apposite casacche.

La squadra prima nominata deve mettere a disposizione dell'Arbitro **tre palloni regolamentari** per la disputa della gara.

La squadra di casa deve provvedere a fornire adeguato ristoro all'arbitro.

Ciascuna squadra deve provvedere al proprio ristoro.

ART. 78 RTN – SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI

d) Eventuali giocatori ritardatari, compresi quelli di riserva, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della partita, previa identificazione e assenso da parte dell'arbitro, sempre che siano stati preventivamente iscritti nella lista gara.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

ART. 130 RTN – PERDITA DELLA GARA (precisazioni)

La posizione irregolare dei giocatori di riserva, compresi eventuali squalificati, determina la punizione sportiva della perdita della gara solo se questi vengono effettivamente utilizzati. (vedi art. 97 RTN definizione di partecipazione alla gara).

L'impiego come guardalinee di parte di tesserati squalificati comporta la sconfitta a tavolino.

La posizione irregolare dei dirigenti, compresi eventuali inibiti, o squalificati, comporta la sanzione dell'ammenda.

E' prevista la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti delle Associazioni che fanno partecipare alla gara atleti ed assistenti sprovvisti di documento di identità o con documento non conforme.

La partecipazione alla gara di atleti, assistenti e dirigenti con documento di identità scaduto dopo la data di rilascio della tessera UISP, comporta per l'Associazione l'applicazione delle sole sanzioni amministrative.

ART. 135 RTN – ESECUZIONE DELLE SANZIONI (integrazione)

Per i giocatori inibiti o espulsi prima dell'inizio della gara o nell'intervallo, o ritenuti espulsi al termine della stessa e per **tutti gli altri tesserati**, non verrà applicata la norma della squalifica automatica, ma deciderà l'Organo giudicante in base ai referti di gara. Resta salvo il diritto dell'Organo giudicante di erogare sanzioni maggiori che saranno evidenziate nel Comunicato Ufficiale con motivazione.

La squalifica comminata ai giocatori **espulsi per doppia ammonizione** nel corso di una gara, sarà limitata ad **una giornata** e una volta scontata non costituisce motivo di recidività.

ART. 136 RTN – SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DELLE SANZIONI (aggiunta)

L'esecuzione delle squalifiche a tempo espresse in numero di mesi, di entità inferiore ad un anno, sarà sospesa dal 1° luglio e riprenderà efficacia dal 1° settembre.

ART. 159 RTN – FORMA DEL RECLAMO O DEL RICORSO (precisazione)

i) la sottoscrizione del ricorrente. In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente è temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro **dirigente** con delega di firma depositata presso il Settore di Attività **al momento dell'iscrizione all'attività**.

ART. 160 RTN – PREAVVISO DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO (precisazione)

a) il reclamo deve essere preannunciato al Giudice Disciplinare con fax o e-mail da inviare al Giudice disciplinare presso la UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio entro le ore 24.00 del primo giorno successivo alla gara cui si riferisce e deve indicare, a pena di non ammissibilità, gli estremi della partita alla quale si riferisce. I reclami in appello attinenti decisioni dell'Organo di prima istanza e comunque riguardanti la regolarità delle gare, devono essere preceduti da fax o e-mail da inviare al Giudice disciplinare d'appello presso la UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, entro le ore 24.00 del giorno successivo alla comunicazione delle decisioni stesse, o comunque quando rese note.

ART. 161 RTN – TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO (aggiunta)

Il reclamo/ricorso va presentato, nei termini stabiliti, direttamente alla UISP COMITATO REGIONALE MARCHE S.d.A. Calcio.

Per l'invio effettuato a mezzo fax (0734 622672) o mail (calcio.marche@uisp.it) chi lo riceve attesterà l'avvenuta ricezione.

ART. 164 RTN – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO O DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO

Il reclamante o ricorrente deve allegare l'importo cauzionale previsto dall'articolo 166 del RTN a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

Copia del reclamo o ricorso deve essere inviata a mezzo raccomandata con a.r. al Socio o Associazione a cui l'illecito è addebitato, la ricevuta di detta raccomandata dovrà essere allegata al reclamo o al ricorso inviato o depositato presso la Segreteria della UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore di Attività Calcio, a pena di non ricevibilità del reclamo o del ricorso stessi. Tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo fax o e-mail a UISP COMITATO REGIONALE MARCHE S.d.A. Calcio.

Per l'invio effettuato a mezzo fax (0734 622672) o mail (calcio.marche@uisp.it) chi lo riceve attesterà l'avvenuta ricezione.

ART. 195 RTN – RINUNCIA A PRENDERE PARTE AD UNA GARA IN CALENDARIO

la rinuncia a prendere parte ad una gara in calendario comporta, nei confronti della squadra rinunciataria, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1^ rinuncia, perdita della gara, 1 punto di penalizzazione, ammenda di € 100,00;

2^ rinuncia, perdita della gara, 2 punti di penalizzazione, ammenda di € 150,00;

3^ rinuncia, esclusione dalla manifestazione.

La rinuncia alla disputa di gare ad eliminazione diretta comporta l'esclusione dalla manifestazione.

La UISP COMITATO REGIONALE MARCHE Settore Calcio, qual ora sia riscontrato il venir meno del vincolo di lealtà sportiva, può prevedere il rifiuto, nei confronti della Società rinunciataria, a partecipare al campionato della stagione sportiva successiva.

Publicato in Ancona il 22 aprile 2022

UISP COMITATO REGIONALE MARCHE APS
Settore di Attività Calcio

IL COORDINATORE *Umberto Cingolani*